

Settore Mare e Porti

Alle Commissioni Speciali Congiunte  
CAMERA e SENATO

Oggetto: Audizione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/ce, 2009/38/ce e 2002/14/ce e le direttive 98/59/ce e 2001/23/ce relativamente ai marittimi.

UGL, ringrazia le Commissioni per l'opportunità di poter verificare ed eventualmente osservare gli effetti delle iniziative normative relativamente per i lavoratori marittimi.

Per quanto concerne le tematiche di cui all'oggetto, rispetto al testo di modifica direttiva (UE) 2015/1794 del 08/10/2015 gazzetta ufficiale Unione europea osserviamo:

**Art 1 Modifica della direttiva 2008/94/CE**

Positiva la riformulazione art.1 paragrafo 3 che include i marittimi in tema di insolvenza del datore di lavoro.

**Art 2** Positiva la proposta di modifica Art.2 direttiva 2009/38/CE in tema di procedura informazioni e consultazioni magari rafforzando i principi pluralistici di partecipazione e le modalità tecnologiche di comunicazione.

**Art 3** Modifiche direttiva 2002/14/CE Quadro generale relativo all'informazione e consultazione dei lavoratori

positiva la modifica: soppressione paragrafo 3 art 3

si suggerisce la seguente ulteriore modifica:

aggiunta lettera F) all' art. 4 assicurando la pluralità partecipativa dei rappresentanti dei lavoratori presenti in azienda.

**Art 4** Modifiche della direttiva 98/59/CE Licenziamenti collettivi

Positiva l'inclusione dei marittimi nei principi di comunicazione

**Art 5** Modifiche della direttiva 2001/23/CE

Positiva la modifica di sostituzione del paragrafo 3 art 1

Al paragrafo successivo aggiungere dopo - una o più navi marittime..... salvo che da ciò non vengano a crearsi eccedenze/esuberanti di personale della soc. cedente.

Riservandoci la possibilità di un ulteriore invio documentale, distinti saluti

La Segreteria Nazionale



---

**SEGRETERIA NAZIONALE**

Settore Mare e Porti

Analisi dell'Atto di governo n. 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi.

In rosso le osservazioni UGL Mare

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Modifiche al Dlgs 22 giugno 2012, n. 113	Sono apportate una serie di modifiche al dlgs 113/2012. Nello specifico: a) Viene soppresso il comma 5 dell'articolo; conseguentemente il dlgs 113/2012 trova applicazione anche per il personale navigante della marina mercantile; b) Rispetto alle definizioni, è inserito il riferimento allo stabilimento o alla nave, mentre alla lettera b) è introdotto il richiamo alla impresa marittima; conseguentemente è rivista anche la lettera d) relativa alla definizione di gruppo di imprese; c) Una modifica è apportata anche all'articolo 12 (Tutela e ruolo dei rappresentanti dei lavoratori) con l'inserimento del richiamo all'articolo 35, comma 3 (campo di applicazione), della legge 300/1970, mentre è aggiunto il comma 4-bis che permette ad un membro della delegazione speciale di navigazione o del Cae (o supplente), componenti dell'equipaggio di una nave marittima, di partecipare alle riunioni previste nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione; è possibile il ricorso alla videoconferenza.	Si amplia il campo di applicazione; condivisibile la previsione della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla procedure di informazione e consultazione.  POSITIVO VA BENE
Art. 2 – Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223	È apportata una modifica all'articolo 4 (procedura per la dichiarazione di mobilità) della legge 223/1991. In caso di licenziamento collettivo di membri di equipaggio, il datore di lavoro invia la relativa comunicazione alla direzione territoriale del lavoro competente se la procedura è relativa a membri dell'equipaggio di nazionalità italiana o ai quali si applica la normativa italiana oppure alla competente autorità dello Stato estero se la nave marittima batte una diversa bandiera.	Si chiarisce l'obbligo di inviare la comunicazione in caso di procedura di licenziamento collettivo. POSITIVO VA BENE
Art. 3 – Modifiche al codice della navigazione	Al Codice della navigazione (regio decreto 327/1942), è aggiunto un articolo al Titolo IV, Capo III, relativo alla cessazione e alla risoluzione del contratto. L'articolo 347-bis disciplina la procedura di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile. Tali norme trovano applicazione purché l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le norme non si applicano in caso di trasferimento esclusivamente di una o più navi.	Si circoscrive l'ambito di applicazione dell'articolo 2112 del Codice civile sul trasferimento di ramo d'azienda. nota Aggiungere dopo una o più navi,.....salvo che da ciò non vengano a crearsi eccedenze/esuberi di marittimi del turno della società cedente.

Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria	Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri.	Non si evidenziano nuovi o maggiori oneri.
Art. 5 – Entrata in vigore	Si definisce l'entrata in vigore del presente decreto.	Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale